

**QUESITI RELATIVI ALLA ISTRUZIONE, SERIE: COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI, N. 001 DEL
25/01/2021**

		<i>Data aggiornamento: 25/01/2021</i>
	QUESITI	RISPOSTE
1.	Nel caso di un cliente PEP ritenuto a rischio elevato, è consentito richiedere agli Istituti bancari e finanziari un'attestazione del patrimonio finanziario riferito a tale soggetto per poter ottemperare all'obbligo di adeguata verifica rafforzata?	L'art. 51 comma 3, lett.a) punto vi dell'Istruzione, Serie: Commercialisti e Revisori Contabili, n. 001 del 18/09/2019, stabilisce che "per quanto riguarda l'origine del patrimonio, i soggetti designati devono richiedere una dichiarazione del cliente, ove lo stesso indica in che modo sia stato generato il proprio patrimonio; nei casi di PEP con PROFILO DI RISCHIO alto, tale dichiarazione deve essere supportata da documenti di FONTE AFFIDABILE o FONTE INDIPENDENTE; ". Spetta pertanto al professionista acquisire la documentazione che sostenga la dichiarazione del cliente in quanto la responsabilità della verifica non può essere mai riversata su terzi, neppure a seguito dell'attivazione delle procedure c.d. "adeguata verifica attraverso terzi".
2.	Qual è la procedura da seguire per poter accedere al Registro delle Associazioni, al fine di verificare se siano corretti e completi i dati e le informazioni fornite dal cliente?	Il Registro delle Associazioni è accessibile presso il terminale dell'Ufficio delle Attività Economiche. Da tale terminale sono accessibili le principali informazioni sulle Associazioni e Fondazioni.
3.	Il professionista che svolge l'attività di Liquidatore d'ufficio è esentato dagli obblighi di adeguata verifica nei confronti della società di cui è liquidatore, come precisato anche nell'Istruzione n.001/2019, Allegato B, Codice B01. Chiedo tuttavia se l'esenzione riguardi anche gli obblighi di registrazione e conservazione e di segnalazione?	Il professionista deve conservare soltanto il decreto riferito all'incarico. Non sussiste alcun obbligo di registrazione. L'obbligo di segnalazione segue le regole ordinarie.
4.	Il professionista che svolge l'attività di consulente amministrativo, fiscale e di bilancio nei confronti di una società in liquidazione d'ufficio (di cui non è liquidatore) è esentato, con riferimento a tale società, dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e dagli obblighi di registrazione, conservazione e segnalazione? Qualora il professionista non fosse esentato, il suo soggetto di riferimento, dal quale acquisire dati ed informazioni, è il liquidatore d'ufficio, benché costui non si configuri quale legale rappresentante?	Valgono le stesse considerazioni di cui al precedente punto 3) in quanto trattasi di incarico che si svolge sotto il controllo del Tribunale, anche se nella funzione di consulente del liquidatore d'ufficio.
5.	Gli obblighi di adeguata verifica della clientela e gli obblighi di registrazione non si applicano alle prestazioni riferite agli "adempimenti in materia di amministrazione del personale", ai sensi dell'art.21, comma 5 della Legge 92/2008. Tale esenzione vale con riferimento sia al cliente	Si, vale sia con riferimento al cliente persona fisica che giuridica.

	persona fisica, sia al cliente persona giuridica?	
6.	Quali sono i <i>link</i> utili per accedere agli elenchi dei Paesi a rischio AML e dei Paesi ritenuti non conformi agli <i>standard</i> internazionali in termini di trasparenza, scambio di informazioni, livelli di corruzione, criminalità, ecc.?	AIF ha già pubblicato sul proprio sito internet una lista dei link internazionali utili alle cennate valutazioni del rischio. Il link è il seguente: https://www.aif.sm/site/home/approccio-basato-sul-rischio/documento50063071.html
7.	Occorre un chiarimento su come interpretare alcune voci di cui alla codifica delle prestazioni professionali (Allegato "A" a pagina 47 dell'Istruzione n.001 del 18/09/2019): in particolare per quanto attiene ai Codici A01 e A02, che in parte coincidono ("assistenza e consulenza amministrativa"), chiedo se il Codice A01 si riferisce alle sole persone giuridiche (avendo la voce "bilancio") e se il Codice A02 si riferisce alle sole persone fisiche (nessun riferimento alla voce "bilancio"). Va detto tuttavia che anche le persone giuridiche ricevono prestazioni di "assistenza e consulenza fiscale e tributaria" (voci non comprese nel Cod. A001), mentre d'altra parte anche le persone fisiche ricevono prestazioni di "assistenza e consulenza contabile e finanziaria" (voci non comprese nel Cod. A002).	I codici non si differenziano per il tipo di cliente (persona fisica o giuridica) ma per la tipologia di prestazione: il Codice A1 riguarda le prestazioni contabili e di bilancio ivi compresa la relativa consulenza e assistenza amministrativa, mentre il Codice A2 riguarda la consulenza fiscale, amministrativa, finanziaria, ecc. ma non la contabilità e bilancio, quindi spesso vengono prestate contestualmente per lo stesso cliente.
8.	Le proroghe al 31/03/2021 concesse da AIF con nota del 03/12/2020, prot. 203053, riguardano anche l'espletamento degli obblighi di adeguata verifica in relazione agli incarichi di "sindaci revisori" (coloro che esercitano cioè anche il controllo contabile oltre a quello legale)?	Sì, tali incarichi rappresentano una prestazione professionale e pertanto beneficiano della medesima proroga prevista per tutte le altre prestazioni professionali.